

# Riciclaggio mediante diritto penale: modifiche al codice penale

**Autore:** Di Tullio D'Elisiis Antonio

**In:** Diritto penale

Il legislatore, con il decreto legislativo, 8 novembre 2021, n. 195, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 novembre, dando attuazione alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al **riciclaggio mediante diritto penale**, è intervenuto su tale disciplina a livello domestico, apportando diverse **modificazioni al codice penale**.

Orbene, scopo del presente scritto è quello di esaminare siffatte modificazioni.

## Indice:

- La modifica apportata all'art. 9 cod. pen
- La modifica apportata all'art. 240-bis cod. pen.
- Le modifiche apportate all'art. 648 cod. pen.
- Le modifiche apportate all'art. 648-bis cod. pen.
- Le modifiche apportate all'art. 648-ter cod. pen.
- Le modifiche apportate all'art. 648-ter.1 cod. pen.

## La modifica apportata all'art. 9 cod. pen.

L'art. 1, co. 1, lettera a), d.lgs. n. 195/2021 ha **modificato l'art. 9 del cod. pen.** nel seguente modo: "all'articolo 9, quarto comma, dopo la parola «321», è inserito il segno di interpunzione: «,» ed è

soppressa la congiunzione: «e» e dopo la parola «346-bis», sono aggiunte le seguenti: «, 648 e 648-ter.1»”.

Di conseguenza, per effetto di tale intervento, adesso, nei casi previsti dalle disposizioni precedenti a questo articolo del cod. pen., non è più necessaria la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa, non solo quando si proceda per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis cod. pen., ma anche quando si contestino i reati di cui agli articoli 648 e 648-bis del cod. pen..

## La modifica apportata all'art. 240-bis cod. pen.

L'art. 1, co. 1, lettera b), d.lgs. n. 195/2021 ha emendato la norma che regola la confisca in casi particolari, vale a dire l'art. 240-bis cod. pen., nella susseguente maniera: “all'articolo 240-bis, primo comma, le parole «648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma”.

Dunque, per effetto di questa norma, la **confisca**, preveduta dall'art. 240-bis, co. 1, cod. pen., **non è obbligatoria**, come invece previsto sempre da questo precetto giuridico, allorchè la ricettazione sia di particolare tenuità, fermo restando che è evidente come tale emenda sia stata dettata per una mera esigenza di **coordinamento** dovendo il “vecchio” comma secondo dell'art. 648 cod. pen. essere rinumerato come quarto comma alla luce delle modificazioni apportate all'art. 648 del cod. pen., sempre a causa della normativa qui in commento, che esamineremo da qui a poco.

## Le modifiche apportate all'art. 648 cod. pen.

L'art. 1, co. 1, lettera c), d.lgs. n. 195/2021 ha apportato diverse **modificazioni all'art. 648 cod. pen.**. Difatti, con tale articolo, è stato disposto quanto segue: “all'articolo 648:

1) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.»;

3) al terzo comma, la parola «delitto», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «reato»”.

Ebbene, esaminando queste modificazioni una per una, la prima consiste nell'inserimento di due ulteriori commi.

Il primo comma, invero, statuisce una pena inferiore rispetto a quella prevista di norma per questo illecito penale (da due a otto anni di reclusione e la multa da euro 516 a 10.329), e segnatamente un trattamento sanzionatorio, appunto più “mite”, che va da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000, il quale ricorre quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Dunque, **è comminabile questa pena più lieve quando** il reato presupposto sia: a) una contravvenzione; b) sanzionato con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Va da sé quindi che tale comma non è applicabile ove non ricorrano congiuntamente queste condizioni.

Chiarito ciò, l'altro comma dispone che la pena è aumentata se il **fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.**

Si tratta di conseguenza di una **aggravante speciale ad effetto comune**, in quanto implica un aumento sino ad un terzo, che può ricorrere solo se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

E' pertanto necessario che vi sia questo legame causale tra il reato di ricettazione commesso e lo svolgimento di un'attività professionale, non potendo applicarsi questo elemento accidentale laddove tale legame non vi sia.

Detto questo, a sua volta, se il precedente secondo comma dell'art. 648 cod. pen. si limitava a stabilire che la “pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità”, è stata ora **elevata la pena pecuniaria** da euro 516 a 1000, nel caso di denaro o cose provenienti da delitto, ed euro 800, nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

All'ultimo comma (in precedenza comma terzo), infine **la parola “delitto” è sempre sostituita dalla parola “reato”.**

E' dunque, se prima era sancito che le “disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”, è adesso invece disposto quanto segue: “Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.

## **Le modifiche apportate all'art. 648-bis cod. pen.**

L'art. 1, co. 1, lettera d), d.lgs. n. 195/2021 ha **modificato l'art. 648-bis del cod. pen.** nella susseguente

maniera:

“1) al primo comma sono sopresse le parole «non colposo»;

2) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»”.

Dunque, in relazione al delitto di riciclaggio, possono registrarsi le seguenti modificazioni:

a) è adesso configurabile questo illecito penale anche se il denaro, i beni o le altre utilità, oggetto di questa condotta delittuosa, provengano da un delitto colposo;

b) è ora contemplata una pena più lieve, ossia la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500, in luogo della pena prevista dal comma primo dell'art. 648-bis cod. pen., consistente nella pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da 5.000 euro a 25.000 euro, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

## **Le modifiche apportate all'art. 648-ter cod. pen.**

L'art. 1, co. 1, lettera e), d.lgs. n. 195/2021 ha **modificato l'art. 648-ter del cod. pen.** in questi termini: “all'articolo 648-ter:

1) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»;

2) al terzo comma, la parola «secondo» è sostituita dalla seguente: «quarto».

Da ciò deriva che tale norma incriminatrice prevede ora, come già stato fatto per l'art. 648-bis, una pena più lieve quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi mentre la sostituzione della parola “quarto”, in luogo di “secondo”, in seno al comma terzo, è stata fatta per una mera esigenza di **coordinamento** stante le modifiche apportate all'art. 648 del cod. pen. (e già esaminate in precedenza).

## **Le modifiche apportate all'art. 648-ter.1 cod. pen.**

L'art. 1, co. 1, lettera e), d.lgs. n. 195/2021 ha **modificato l'art. 648-ter.1 del cod. pen.**, essendo ivi enunciato quanto segue: “all'articolo 648-ter.1:

- 1) al primo comma sono soppresse le parole «non colposo»;
- 2) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»;
- 3) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.»;
- 4) al terzo comma, le parole «7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «416-bis.1».

Dunque, per effetto di questo precetto giuridico, in materia di **autoriciclaggio**, sono rinvenibili le seguenti novità normative:

I) è configurabile tale illecito penale anche se il denaro, i beni o le altre utilità, oggetto di questa condotta illecita, provengono da un **delitto colposo**;

II) è adesso sancita una **pena più mite** (pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500) quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;

III) se prima era disposto che si applicava la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provenivano dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, è adesso sancito che la pena è diminuita (e quindi sino ad un terzo) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto, pure colposo, per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

L'ultima modifica prevista, ossia la sostituzione delle parole «7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni» con «416-bis.1» è stata prevista per una esigenza di mero **coordinamento** trovando la sua ragione del fatto che la norma da ultimo citata ha riprodotto sostanzialmente il contenuto di quanto era preveduto in questo articolo del decreto legge n. 152/1991 che è stato abrogato per effetto dell'art. 7 del d.lgs., 1 marzo 2018, n. 21.

<https://www.diritto.it/riciclaggio-mediante-diritto-penale-modifiche-al-codice-penale/>